



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**Responsabile di settore: GALEOTTI UGO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4307 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 17386 - Data adozione: 24/11/2017**

Oggetto: Quantificazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2017

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD020056

## IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 4307 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Riassetto Direzione Generale Organizzazione e sistemi informativi”;

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione della consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale per l’anno 2017 di cui all’art. 26 del citato CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 23.12.1999;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 2 del 12.06.2017 avente ad oggetto “*Indirizzi per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017 e del fondo per la dirigenza anno 2017*”;

VISTO l’art. 38, commi 1 e 7, della legge regionale n. 66 del 27.12.2011 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con cui si stabilisce che il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è trasferito nel ruolo unico regionale e contemporaneamente assegnato ad ARTEA e che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità;

VISTA la nota prot. 126509 del 03.11.2011 con la quale il direttore di ARTEA quantifica in € 215.846 le risorse stabili del fondo relativo al salario accessorio del personale dirigente di ARTEA;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 52/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” ed in particolare:

- l’art. 17, comma 2 in base al quale con decorrenza 01.04.2016 la Regione subentra nella titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall’Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) e ne acquisisce parte del personale;

- l'art. 19, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 01.04.2016 le risorse dell'Agenzia regionale di promozione turistica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di pari riduzione apportata dall'Agenzia all'ammontare dei propri fondi per la contrattazione integrativa;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1259 del 23.03.2016 con il quale sono state inquadrate nel ruolo organico della Regione Toscana 23 unità di personale dell'Agenzia Toscana promozione turistica, di cui 3 di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica n. 117 del 28.10.2016 che quantifica in €125.900 annui le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale dirigente sopra citato;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 *“riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”*, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante *“disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011”*, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”*, dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 *“Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .”*, dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 *“Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .”* e dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 *“Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015”* e richiamati in particolare:

- gli artt. 2, 7, 8 e 12 in cui si definiscono le funzioni esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni che sono oggetto di trasferimento alla Regione Toscana e si stabiliscono le regole per l'individuazione del personale da trasferire presso la Regione Toscana, prevedendo che il personale a tempo indeterminato trasferito confluisca in un'apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'art. 1 comma 96 lett. a) della l. 56/2014;
- l'art. 9, comma 1, che fissa al 1° gennaio 2016 la data per il trasferimento delle funzioni e del personale;
- l'art. 9, commi 6 e 7, con cui si stabilisce che a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell'ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito;
- l'art. 9, comma 5, con il quale, conformemente a quanto previsto dall'art 1 comma 96 lett. a) della legge 56/2014, “i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e

le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla maggiore consistenza del fondo”;

- l'art. 9, comma 9 bis, che dispone che agli avvocati trasferiti ai sensi dell'art. 7 comma 6 spettano compensi professionali per il patrocinio legale dell'ente in misura corrispondente a quanto percepito a tale titolo dai singoli avvocati della Regione e la relativa spesa non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 6 del decreto legge 90 del 2014;
- l'art. 9, comma 7, con cui si stabilisce che la Regione eroga le risorse determinate a norma dell'art. 9, comma 6, compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'Amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 1264 del 21.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 della Dotazione organica provvisoria ai fini dell'inquadramento del personale delle Amministrazioni Provinciali e dell'Unione Comuni trasferito ai sensi dell'articolo 7 della sopracitata legge regionale n. 22/2015”;

RICHIAMATI altresì:

- i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016, con i quali sono state inquadrate 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;

VISTI gli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 nei quali sono definiti i costi del personale delle Amministrazioni provinciali, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015;

DATO ATTO che nei predetti allegati D e D bis della l.r. 70/2015 la quota di risorse che, nell'ambito del costo del personale dirigente trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, alimenta stabilmente i fondi per il trattamento economico accessorio della Regione Toscana secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della medesima l.r. 22/2015, è quantificata in complessivi €1.086.856, così dettagliati per ente di provenienza:

Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9, comma 6, l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	
Amministrazione	Importo
Provincia di Arezzo	57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091
Provincia di Grosseto	102.732
Provincia di Livorno	247.109

Provincia di Lucca	224.899
Provincia di Massa	39.149
Provincia di Pisa	83.945
Provincia di Prato	57.858
Provincia di Siena	40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703
Unione comuni Garfagnana	43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092
<b>TOTALE</b>	<b>1.086.856</b>

Tabella 1

CONSIDERATO che, in aggiunta a tali risorse, sulla base delle disposizioni contenute nei CCNL di categoria sono da computare nelle partizioni del fondo dell'anno 2017 riferite al personale cui si applica la l.r. 22/2015 le seguenti ulteriori risorse:

- Art. 26, comma 1, lett. g) CCNL 23.12.1999: (importo della retribuzione individuale di anzianità e del maturato economico del personale cessato): a tale titolo sono da computare complessivi € 1.252 ascrivibili alla partizione relativa al personale transitato dalla Unione Montana Alta val di Cecina cui si applica la l.r. 22/2015;
- Art. 28, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (risorse del fondo 2016 non spese e rinviate al fondo dell'anno 2017): per un importo di €45.656, così dettagliati per ente di provenienza:

<b>Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in applicazione dell'art. 28, comma 2, CCNL 23.12.1999</b>	
<b>Amministrazione di provenienza</b>	<b>Importo</b>
Città metropolitana di Firenze	9.621
Provincia di Lucca	4.000
Provincia di Pisa	17.118
Unione montana alta Val di Cecina	3.617
Unione montana dei comuni del Mugello	11.300
<b>Totale complessivo</b>	<b>45.656</b>

Tabella 2

DATO ATTO pertanto che le risorse ascrivibili alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015 per l'anno 2017 ammontano a complessivi €1.133.764 così composti:

**RISORSE TOTALI CHE COMPONGONO LE PARTIZIONI RIFERITE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 - ANNO 2017**

Amministrazione	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	Risorse art. 26 c. 1 lett. g) CCNL 23.12.1999	Risorse art. 28, comma 2, CCNL 23.12.1999	Totale risorse per la contrattazione integrativa
Provincia di Arezzo	57.895			57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091		9.621	114.712
Provincia di Grosseto	102.732			102.732
Provincia di Livorno	247.109			247.109
Provincia di Lucca	224.899		4.000	228.899
Provincia di Massa	39.149			39.149
Provincia di Pisa	83.945		17.118	101.063
Provincia di Prato	57.858			57.858
Provincia di Siena	40.508			40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703	1.252	3.617	26.572
Unione comuni Garfagnana	43.163			43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712			27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092		11.300	46.392
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.086.856</b>	<b>1.252</b>	<b>45.656</b>	<b>1.133.764</b>

Tabella 3

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ed in particolare l’art. 9 comma 2 bis che prevede “*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*”;

RICHIAMATE le circolari della ragioneria generale dello Stato n. 12/2011 e n. 20/2015 con le quali sono state dettate indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del citato d.l. 78/2010;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” ed in particolare l’art. 1, comma 236, in base al quale “*nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

RICHIAMATA la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 che detta disposizioni applicative della norma contenuta nell’art. 1, comma 236, della citata legge 208/2015;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l’art. 23, comma 2, che prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;

RILEVATO come alla data di adozione del presente atto non siano state emanate disposizioni applicative della norma contenuta nell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

RITENUTO pertanto di applicare le disposizioni contenute nell’art. 23, comma 2, del citato d.lgs. 75/2017 secondo le indicazioni già fornite in merito all’applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla l. 122/2010 e dell’art. 1, comma 236, della l.

208/2015 dalla Ragioneria generale dello Stato con le suindicate circolari, riservandosi di modificare con successivo decreto dirigenziale il presente atto qualora siano emanate in merito nuove disposizioni applicative;

*RICHIAMATO* il decreto dirigenziale n. 9346 del 30.06.2017 avente ad oggetto la “*quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016*”;

*DATO ATTO* che le decurtazioni da apportare al fondo dell’anno 2017 in applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 sono quantificate in via preventiva in €1.470.230, di cui €1.458.126 ascrivibili alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 ed €12.104 riferiti al personale cui si applica la l.r. 22/2015, partizione della Unione dei Comuni Alta Val di Cecina;

*VISTO* il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 ed in particolare l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

*RILEVATO* che le somme da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione dell’art. 71 comma 1 del citato decreto legge 112/2008 saranno computate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze del personale verificatesi nel 2017;

*VISTA* la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” che all’art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l’anno 2015 sulla determinazione dell’ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016;

*VISTA* la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

*VISTA* la delibera della Giunta Regionale del 10.01.2017 n. 4 avente ad oggetto “approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;

*VISTA* la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 “Legge finanziaria per l’anno 2007”;

*VISTA* la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 “Legge finanziaria per l’anno 2008”;

*VISTA* la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 “Legge finanziaria per l’anno 2009”;

*VISTO* il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

*DATA* informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2017 come risulta dalla seguente tabella:

<b>QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2017</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015</b>	<b>Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015</b>	<b>TOTALE</b>

### **Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

CCNL 23/12/1999 art.26	7.246.829	1.252	7.248.081
CCNL 12.02.2002 art. 1	197.302	-	197.302
CCNL 22/02/2006 art. 23	331.604	-	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4	333.481	-	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16	321.939	-	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5	201.471	-	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814	-	2.525.814
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846	-	215.846
Applicazione l.r. 22/2015	-	1.086.856	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900	-	125.900
<b>Totale</b>	<b>11.500.186</b>	<b>1.088.108</b>	<b>12.588.294</b>

### **Decurtazioni del fondo/parte fissa**

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-	1.238.129	-	-	1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-	1.865.374	-	-	1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-	1.458.126	-	12.104	-
<b>Totale</b>	<b>4.561.629</b>	<b>12.104</b>	<b>4.573.733</b>		

### **Risorse variabili**

CCNL 23/12/1999 art.26	-	-	-
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	-	-	-
Somme non utilizzate - anno precedente	2.129.550	45.656	2.175.206
<b>Totale</b>	<b>2.129.550</b>	<b>45.656</b>	<b>2.175.206</b>

### **Decurtazioni del fondo/parte variabile**

decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23			
---------------------------------------------------------------	--	--	--

comma 2 D.lgs.75/2017)	-	-	-
<b>Totale</b>	-	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.068.107</b>	<b>1.121.660</b>	<b>10.189.767</b>

Tabella 4

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al punto 1) sono inserite le risorse connesse all'applicazione della l.r. 22/2015, che incrementano stabilmente, a decorrere dall'anno 2016, il fondo delle risorse decentrate della Regione Toscana e costituiscono specifiche partizioni all'interno del fondo della Regione, destinate esclusivamente al personale trasferito, secondo quanto specificato al successivo punto 3);
3. di dare atto che, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, la composizione per Ente di provenienza delle risorse ascrivibili al personale cui si applica la l.r. 22/2015, è la seguente:

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2017 - PARTIZIONI RIFERITE  
AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015**

Partizione	Risorse INCLUSE dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017		Risorse ESCLUSE dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	Totale	Decurtazione per superamento limite 2016 (art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)	Totale risorse partizioni l.r. 22/2015
	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	Risorse art. 26 c. 1 lett. g) CCNL 23.12.1999	Risorse art. 28, comma 2, CCNL 23.12.1999			
Provincia di Arezzo	57.895			57.895		57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091		9.621	114.712		114.712
Provincia di Grosseto	102.732			102.732		102.732
Provincia di Livorno	247.109			247.109		247.109
Provincia di Lucca	224.899		4.000	228.899		228.899
Provincia di Massa	39.149			39.149		39.149
Provincia di Pisa	83.945		17.118	101.063		101.063
Provincia di Prato	57.858			57.858		57.858
Provincia di Siena	40.508			40.508		40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703	1.252	3.617	26.572	-12.104	14.468
Unione comuni Garfagnana	43.163			43.163		43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712			27.712		27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092		11.300	46.392		46.392
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.086.856</b>	<b>1.252</b>	<b>45.656</b>	<b>1.133.764</b>	<b>- 12.104</b>	<b>1.121.660</b>

Tabella 5

4. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa, compatibilmente con le disposizioni di cui al d.lgs. 75/2017 e alla l.r. 22/2015, potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
5. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
6. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 3.438.012,43, per un totale di € 13.627.779,43 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, della quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale n. 23/2007.

Il dirigente

*Allegati n. 1*

*A*

*Prospetto di copertura finanziaria*

*11f228db3a7b89da53c11c360a86715ea9a530dced5dfdc262d31aae575fae8a*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**